

**Legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 (BUR n. 63/1994)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978,  
N. 52 "LEGGE FORESTALE REGIONALE"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.**

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 14*

*1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.*

*2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.*

*3. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.*

*4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.*

*5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.*

*6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.*

*7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.*

*8. I prati e i pascoli arborati non si considerano bosco se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della relativa superficie e se non vi è in atto rinnovazione forestale.".*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.**

1. L'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 15*

*1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.*

*2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie, fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei*

*pascoli nonchè gli interventi di regimazione idraulica.*

*3. Al fine di destinare ad altri usi produttivi superfici boscate è consentita la riduzione della superficie forestale previa autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale competente per territorio.*

*4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.*

*5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267."*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.**

1. L'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 23*

*1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo pastorali regolarmente approvato.*

*2. La Regione per le proprietà forestali di estensione inferiore ai 200 ettari, se ad alto fusto, ed ai 400 ettari, se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma 1.*

*3. Le utilizzazioni dei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.*

*4. Fanno eccezione alla prescrizione di cui al comma 3 le utilizzazioni dei boschi privati per uso interno del proprietario.*

*5. Le utilizzazioni dei boschi da parte degli enti e delle comunioni familiari devono avvenire anche in conformità ad un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale.*

*6. La Giunta regionale concede ai proprietari dei boschi un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui al comma 1.*

*7. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione.*

*8. Il Consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale.*

*9. La Giunta regionale approva e rende esecutivi i piani economici di riassetto forestale dei beni silvo pastorali e le loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali."*

## SOMMARIO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata